|  |
| --- |
| 07.01.2016 **Regime Forfettario 2016 e regime contributivo agevolato** |
| Dal 1° gennaio 2016, cambia di nuovo il regime fiscale “forfettario”, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015. Il cambiamento non è radicale, poiché molte sono le cose che restano identiche rispetto allo scorso anno. Una novità rilevante è il ritorno dei minimali contributivi INPS per artigiani e commercianti, ai quali è, tuttavia, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di applicazione dell’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. Chi non presenta la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (quindi sul minimale e sul reddito eccedente, senza applicare la predetta riduzione). |

In particolare con la manovra 2016, il legislatore crea un vero e proprio mix tra quello che era il “vecchio regime di vantaggio” (con aliquota del 5%) e il nuovo “regime forfettario” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (con aliquota del 15%). Le principali novità sono sintetizzate nella tabella che segue.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Regime forfettario 2015** | **Regime forfettario 2016** |  |
| *Aliquota sostitutiva* | 15% (riduzione del reddito forfettario per i primi tre anni di attività) | 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) |  |
| ***Soglia di ricavi annui*** | 15.000 per liberi professionisti e diversificata per le altre categorie a seconda del codice ATECO | 30.000 per i professionisti e **incrementata di 10.000 rispetto al 2015 per le altre categorie** |  |
| *Soggetti ammessi* | Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti) | Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti) |  |
| *Durata* | Illimitata | Illimitata |  |
| *Determinazione del reddito* | Forfettaria | Forfettaria |  |
| ***Regime contributivo*** | **Possibilità di non applicare i minimali INPS** | **Ritorno dei minimali INPS con possibilità di riduzione della contribuzione dovuta** |  |

**Restano, invece, fermi gli altri requisiti di accesso (la spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5.000 euro lordi e non deve essere oltrepassata la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20.000 euro in un anno).**

Inoltre, per chi, oltre all’attività di impresa, arte e professione esercitasse anche l’attività di lavoro dipendente, mentre la Legge di Stabilità del 2015 prevedeva l'esclusione dal regime qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi d’impresa, arte e professione e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e dipendente eccedesse i 20.000 euro, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce, invece, che non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).

Restano fermi i vantaggi fiscali e cioè:

• tassazione che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;

• non soggezione all’Iva e agli Studi di Settore;

• nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.),

ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti);

|  |  |
| --- | --- |
| • sulle fatture non deve essere addebitata l’Iva, e non si deve subire ritenuta d’acconto. |  |